

# COMUNE DI LUOGOSANO

Provincia di Avellino

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUOGOSANO PER LA DURATA DI ANNI TRE" CIG Z9924B8FBB

### PREMESSA

Il presente capitolato di gara allegato alla determina a contrarre di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'espletamento dell'attività concernente il servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi che vengono accalappiati su aree pubbliche del territorio di Luogosano, in attuazione della Legge n. 281/1991, della Legge Regionale della Campania n. 16 del 24/11/2001.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. 100 del 28.08.2018 e avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 con aggiudicazione attraverso il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera b) del D. Lgs. N°50/2016.

### Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di custodia, mantenimento e cura dei cani randagi accalappiati sul territorio comunale per la durata di tre anni e le attività contemplate nel presente Capitolato.

L'affidamento del servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono.

Il prezzo che risulterà dall'aggiudicazione della procedura resterà fisso ed invariato per tutta la durata del servizio. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il servizio prevede tutte le attività connesse e necessarie alla cattura ricovero, custodia e mantenimento, ivi compresi i trattamenti sanitari necessari, l'identificazione, microchippatura e sterilizzazione, lo smaltimento delle carcasse dei cani randagi deceduti e/o soppressi dal competente servizio veterinario.

Qualora alcune delle suddette attività siano di competenza dell'Azienda Sanitaria Locale, o comunque siano svolte dalla stessa, la ditta aggiudicante sarà tenuta a coordinare direttamente le attività di propria competenza con quelle svolte dall'ASL, e si farà carico di tutte le spese a qualsiasi titolo dovute all'ASL per le funzioni svolte, tenendo assolutamente indenne il Comune di

Luogosano.

Il numero dei cani ricoverati presso l'attuale struttura alla data del 31.05.2018 è di 15 cani.

### **Art. 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E MODALITA' DI ESECUZIONE**

Il presente appalto ha per oggetto le attività di recupero, ricovero, custodia, cura e sostentamento dei cani vaganti, ivi compresa l'assistenza veterinaria, nonché il servizio di smaltimento delle carcasse, nel territorio del Comune di Luogosano. In particolare, rientrano nell'oggetto dell'appalto in questione le seguenti attività:

- Fornitura della struttura di ricovero: canile sanitario e canile rifugio
- Trasferimento dei cani;
- Custodia, cura e mantenimento dei cani presso la suddetta struttura;
- Assistenza veterinaria;
- Smaltimento carcasse;

Tutte le sopra descritte attività rientranti nell'oggetto dell'appalto dovranno riguardare i cani randagi catturati sul territorio del Comune di Luogosano, e tutti i cani custoditi presso la struttura attualmente affidataria del servizio.

### **Art. 3 DURATA DELL'APPALTO**

La durata dell'affidamento del servizio è di tre anni a partire dalla data effettiva di inizio del servizio, che dovrà risultare da apposito verbale.

In caso di necessità o di urgenza, si può dare avvio all'esecuzione del contratto nelle more della sua stipulazione mediante verbale di consegna sotto le riserve di legge, previa costituzione della cauzione definitiva e presentazione delle polizze richieste nel presente capitolato. A decorrere dalla data di affidamento, l'aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del servizio adempiendo agli obblighi previsti dal presente Capitolato e dall'offerta presentata in sede di gara. E' facoltà dell'Amministrazione, per sopravvenute esigenze e per cause ad essa non imputabile, nel rispetto della vigente normativa, e nel tempo strettamente necessario per l'indizione di una nuova gara, di garantire la continuità del servizio, anche oltre il termine delle attività, prorogando il Servizio fino ad un massimo di 180 (centoottanta) giorni dalla data di scadenza del contratto, ai medesimi patti e condizioni, salvo gli adeguamenti di legge, e l'aggiudicatario è tenuto, senza sollevare alcuna eccezione, ad effettuare regolare servizio per il periodo suddetto.

L'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di recedere dal contratto per motivi di interesse pubblico in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta alla controparte da inviarsi con almeno due mesi di anticipo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, e nei casi di accertate gravi inadempienze.

#### **Art. 4 DIVIETO DI INTERRUZIONE DEL SERVIZIO**

Stante la peculiarità del servizio di che trattasi, al quale deve essere assicurata continuità, l'Appaltatore ha l'obbligo di non dare luogo all'interruzione dello stesso per nessun motivo, salvo quelli dovuti a forza maggiore. In difetto, si procederà alla risoluzione contrattuale in danno, con incameramento sia della cauzione definitiva sia di ogni compenso non ancora liquidato all'Appaltatore, salvo gli eventuali maggiori danni subiti dal Comune.

#### **Art. 5 AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'importo a base di gara, previsto per ogni singolo cane pari a € 2,04 IVA esclusa, per un importo complessivo stimato di € 11.200,00 annui IVA esclusa, calcolato in ragione della tariffa giornaliera allo stato vigente x il numero dei cani (15) presenti nella struttura convenzionata con l'Ente al momento della pubblicazione del bando x n. 365 giorni (trecentosessantacinque); per un totale di € 33.600,00 IVA esclusa, per tre anni. L'importo annuo è suscettibile di variazione in aumento o in diminuzione a seconda del numero dei cani custoditi. L'appalto è finanziato con fondi di Bilancio Comunale.

Il contratto è stipulato a misura.

L'affidamento è comprensivo di tutte le forniture strumentali, connesse o complementari alle prestazioni oggetto del contratto, quantunque non indicate nel presente capitolato, restando per esse compensate con il corrispettivo convenuto senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, compenso o indennizzo.

#### **Art. 6 MODALITA' DI PAGAMENTO**

La liquidazione del corrispettivo avverrà con cadenza mensile, entro gg. 30 (trenta) dalla presentazione di regolare fattura al protocollo del Comune di Luogosano, alla quale dovrà essere allegata obbligatoriamente un report sull'attività del canile, oltre eventuali necessarie certificazioni a supporto dell'esatta individuazione di quanto fatturato, vistate dal Servizio Veterinario dell'ASL.

In sede di liquidazione del dovuto saranno operate le trattenute relative alle eventuali penalità applicate.

I pagamenti a favore dell'affidatario saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente le cui coordinate verranno comunicate dal medesimo che, ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010 n° 136 dovrà dichiarare che il conto corrente dichiarato è dedicato alle commesse pubbliche, impegnandosi a rispettare gli obblighi di tracciabilità di cui alla suddetta Legge per tutta la durata del contratto.

L'affidatario dovrà dichiarare altresì i nominativi delle persone delegate ad operare sul citato conto corrente.

## **Art. 7 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA**

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti gli operatori economici di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

### **1. Caratteristiche della struttura:**

- a) idonea struttura organizzativa ed operativa composta da canile rifugio e canile sanitario operante in un Comune della Regione Campania, autorizzata dalla ASL territorialmente competente, e con tutte le altre autorizzazioni eventualmente previste in materia delle leggi vigenti, come meglio descritto all'art.9) del presente capitolato speciale d'appalto;
- b) possedere l'autorizzazione al trasporto animali, relativa ai mezzi che saranno adibiti al trasporto cani e che dovranno essere nella piena disponibilità del soggetto offerente;
- c) i box per singoli soggetti dovranno prevedere una zona coperta ed una scoperta con un'area totale di 2 mq. Per cane di piccola taglia, 3,5 mq. Per cane di taglia media, 4,5 mq. Per cani di grande taglia, 6 mq. Per cani di taglia gigante;
- d) i recinti comuni a più soggetti dovranno rispettare le misure su indicate a seconda del numero e del tipo dei soggetti che andrà a costituire il gruppo;
- e) i box o i recinti dovranno essere facilmente lavabili e disinfettabili, avere un adeguato sistema di drenaggio delle acque e dei liquami ed essere realizzati tenendo in considerazione le condizioni climatiche ed i venti della zona;
- f) un centro veterinario locale o infermeria attrezzato con responsabile un medico veterinario per le cure mediche necessarie e/o per interventi di urgenza, terapie e quanto altro si rendesse necessario.

Inoltre, la struttura dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- ✓ essere munita di regolari autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti territorialmente, essere in possesso dei requisiti e le condizioni di mantenimento non inferiori a quelli previsti dalle leggi regionali e dei regolamenti attuativi della Regione Campania, indicanti tra l'altro la ricettività massima della struttura di ricovero, la sua tipologia ed il numero dei cani ospiti;
- ✓ capacità di restituzione dell'animale al proprietario che ne faccia richiesta, prevedendo la precisa indicazione delle procedure e delle modalità per assicurare tale restituzione;
- ✓ consentire l'accesso alla struttura e la presenza delle associazioni riconosciute in conformità alla vigente normativa regionale, Onlus o enti morali aventi come finalità la protezione degli animali, al fine di favorire l'adozione dei cani;
- ✓ implementazione di ulteriori iniziative utili ad incentivare l'adozione dei cani anche attraverso l'affissione presso l'Albo pretorio e altri spazi pubblici o apposite pagine sul proprio sito internet.

La struttura non dovrà avere subito nel quadriennio precedente, provvedimenti di chiusura da parte delle Autorità Competenti.

## **Art. 8 SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

La scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 60 del Decreto Legislativo n. 50\2016 e s.m.i.

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del minore prezzo ai sensi di quanto disposto dall'art. 95 comma 4 lettera b) del Decreto Legislativo n. 50\2016 e s.m.i., dando atto che non saranno ammesse offerte economiche in aumento.

### **OFFERTA ECONOMICA**

L'offerta economica dovrà essere in ribasso rispetto all'importo a base di gara, previsto per ogni singolo cane pari a €2,04 IVA esclusa, pertanto non saranno ammesse offerte economiche in aumento rispetto alla suddetta cifra.

## **Art. 9 CANILE SANITARIO E ASSISTENZA SANITARIA**

Le strutture a disposizione dovranno essere suddivise in canile sanitario, per il ricovero temporaneo dei nuovi ingressi, e canile rifugio, per i cani ospiti.

- Il **canile sanitario**, deve possedere i requisiti strutturali previsti della L. Regionale Campania n.16/2001 e un locale ambulatorio;
- Il **canile rifugio** deve possedere una struttura sanitaria convenzionata con la ASL, diretta da un professionista con almeno tre anni di esperienza.

Ad eccezione delle prestazioni di competenza della ASL, sono a cura e spese dell'Appaltatore l'approvvigionamento e la somministrazione dei vaccini e di tutto il materiale sanitario necessario per le cure sanitarie di seguito indicate:

- a) per cani ospiti, presso il canile rifugio: profilassi vaccinale annuale per cimurro, epatite, leptospirosi e parvovirosi, interventi clinici e chirurgici, in collaborazione col competente servizio sanitario per quanto di competenza; trattamenti contro i parassiti interni ed esterni e applicazione nella stagione a rischio di repellenti contro i flebotomi (trasmettono la leishmania), terapia dei cani infetti da leishmaniosi;
- b) per i cani di sesso femminile non sterilizzati a cura della ASL competente, sarà onere dell'appaltatore evitare che nel periodo fertile della cagna la stessa venga a contatto di cani di sesso maschile al fine di evitare gravidanze che acutizzerebbero il fenomeno cui si sta cercando di porre rimedio. Qualora si verificasse tale eventualità sono a carico dell'appaltatore gli oneri per il mantenimento dei cuccioli;
- c) per tutti i cani l'appaltatore deve garantire gli esami necessari e gli interventi chirurgici e le terapie specifiche necessarie;
- d) L'appaltatore è tenuto a far pervenire alla stazione appaltante, una relazione trimestrale

sullo stato sanitario dei cani ospitati e sui rapporti intercorsi con il servizio veterinario della ASL competente.

#### **Art. 10 STRUTTURA DI RICOVERO**

La struttura di ricovero destinata ad ospitare gli animali dovrà essere in possesso dei requisiti stabiliti dalle leggi vigenti e più specificatamente: la totale conformità sanitaria, edilizia ed amministrativa dell'immobile rispetto alle finalità cui è destinato, nonché le autorizzazioni allo scarico o in alternativa, la dotazione di depuratore autonomo, regolarmente autorizzato dalle autorità competenti.

La struttura dovrà possedere i requisiti previsti dalla L.R. 16/2001.

#### **Art. 11 TRASFERIMENTO DEI CANI ALL'AVVIO E AL TERMINE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE**

Nel periodo intercorrente tra l'aggiudicazione del presente appalto e l'avvio della fornitura del servizio l'appaltatore dovrà trasportare nella propria struttura, a proprie spese e usando idonei mezzi, i cani attualmente ospitati presso il canile attualmente affidatario del servizio, nei termini che saranno comunicati al momento dell'affidamento del servizio dalla stazione appaltante.

Il trasporto dovrà essere effettuato da personale abilitato, documentato da autorizzazione regionale.

#### **ART. 12 SERVIZIO DI RICOVERO E CURA DEI CANI**

Il servizio di ricovero e cura dei cani dovrà essere svolto nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) dovranno essere garantiti la custodia e il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più elevato stato di benessere possibile secondo le regole della buona condotta e della diligente cura;
- b) l'alimentazione quotidiana dei cani dovrà avvenire con mangimi bilanciati, in quantità tale da assicurare il mantenimento dei cani in buona salute; dovranno essere previste, in accordo con il veterinario, diete specifiche per i cani anziani, per i cuccioli, e per i cani affetti da patologie;
- c) i box dovranno essere di dimensioni adeguate, dotati di adeguate protezioni contro le avversità meteorologiche; al loro interno, nel periodo invernale dovrà essere garantita la presenza di cucce, in numero e grandezza adeguata agli animali alle quali sono destinate;
- d) gli spazi di dimora e in generale tutti gli spazi fruiti dai cani devono essere oggetto quotidianamente di pulizia approfondita; devono essere mantenute condizioni igienico-sanitarie ottimali mediante l'utilizzo di acqua nei periodi da aprile ad ottobre e di segatura

ecologica multiuso nei periodi da novembre a marzo (e comunque in tutti i periodi in cui le condizioni climatiche lo richiedano); periodicamente dovranno essere eseguiti idonei trattamenti di disinfezione e disinfestazione;

- e) deve essere garantita la disponibilità di box riscaldati per la custodia dei cani che presentano patologie e che necessitano di un luogo caldo e asciutto, ogniqualevolta le condizioni climatiche o le condizioni di salute degli animali lo richiedano;
- f) utilizzo per l'espletamento del servizio di personale idoneo, debitamente formato, in numero sufficiente da poter ottemperare a tutte le attività indicate;

La gestione amministrativa della struttura richiede la cura dei seguenti adempimenti:

- a) approvvigionamento dei materiali di consumo per il corretto espletamento del servizio e per il corretto funzionamento della struttura, compresi i prodotti per la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione, nonché medicinali, vaccini e quant'altro necessario al corretto svolgimento del servizio veterinario;
- b) tenuta della documentazione inerente lo svolgimento di tutte le attività, da esibire a richiesta in caso di ispezioni e controlli da parte degli organi preposti; per ciascun cane dovranno inoltre essere conservate la cartella clinica, redatta e aggiornata dal veterinario responsabile dell'assistenza sanitaria, e le pratiche per l'eventuale affidamento, nel rispetto delle normative vigenti in materia;
- c) trasmissione a cadenza trimestrale di una relazione, da inviare all'Anagrafe canina, contenente il resoconto delle attività del trimestre;
- d) assolvimento di tutti gli oneri e adempimenti in materia di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008;
- e) predisposizione di un piano per la gestione delle emergenze e cura delle connesse attività di formazione del personale e dei volontari;
- f) i rifiuti sanitari prodotti all'interno della struttura dovranno essere smaltiti a cura del gestore, in osservanza delle norme vigenti in materia;
- g) il gestore è titolare del trattamento dei dati personali eventualmente raccolti nell'ambito dello svolgimento dei propri servizi, dei quali deve essere garantita la riservatezza ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

### **Art. 13 SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE CARCASSE**

Il servizio di smaltimento delle carcasse deve essere svolto con le seguenti modalità:

- a) l'affidatario dovrà avvalersi di un centro di smaltimento autorizzato;
- b) le carcasse dei cani deceduti dovranno essere racchiuse e sigillate in sacchi di polietilene e

accompagnate da certificazione sanitaria attestante l'individuazione dell'animale, la provenienza e la causa di morte, secondo le indicazioni del medico veterinario del canile sanitario.

#### **Art. 14 APERTURA AL PUBBLICO, AI VOLONTARI E PROMOZIONE DELLE ADOZIONI**

l'appaltatore deve facilitare i momenti di visita del pubblico e le attività di volontariato all'interno della struttura al fine di agevolare l'adozione dei cani; in particolare l'appaltatore dovrà:

- 1) consentire le visite con orari di apertura al pubblico di tre giorni a settimana per almeno 4 ore quotidiane; uno dei tre giorni deve essere festivo e prefestivo;
- 2) nei giorni di apertura deve essere garantita la presenza di personale amministrativo idoneo ad occuparsi delle pratiche di adozione;
- 3) nelle ore di chiusura della struttura l'affidatario deve prevedere un servizio di Pronta disponibilità – reperibilità per interventi di emergenza con copertura di 24 ore su 24;
- 4) realizzare una entrata specifica per il pubblico ed i volontari nettamente distinta da quella destinata ad attività private, che consenta la visita in condizioni di sicurezza e l'accesso anche a persone diversamente abili;
- 5) realizzare un'insegna all'esterno di ogni box per specificare la provenienza dei cani;
- 6) apporre un cartello all'entrata in cui siano chiaramente indicati i giorni e gli orari di apertura al pubblico nonché i numeri di telefono dei referenti dei volontari preposti all'adozione degli animali;
- 7) realizzare idonea separazione fisica tra le strutture destinate ad attività privata e quelle destinate alla pubblica attività;
- 8) garantire che i visitatori siano accolti e accompagnati da personale che informi in merito a data e luogo della cattura, alle caratteristiche dell'animale in visione, ecc.
- 9) assolvimento di tutti gli oneri antinfortunistici, assicurativi e quant'altro dovuto per legge a vantaggio del personale volontario;
- 10) costante aggiornamento su un sito internet.

Il gestore dovrà divulgare e pubblicizzare adeguatamente giorni e orari di apertura, recapiti telefonici e ogni altro mezzo attraverso il quale l'utenza possa richiedere e ottenere informazioni; al fine di agevolare e promuovere l'affidamento e l'adozione dei cani, potrà altresì organizzare eventi dedicati e campagne di sensibilizzazione, al quale il Comune potrà eventualmente contribuire con il proprio patrocinio.

#### **Art. 15 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**



L'aggiudicatario è tenuto a:

- a) eleggere un proprio domicilio per l'invio della documentazione e delle comunicazioni;
- b) dotarsi tempestivamente, con costi a suo carico, di una linea telefonica e di un indirizzo di posta elettronica dedicato al servizio.
- c) designare un coordinatore con esperienza idonea al servizio con i seguenti compiti:
  - gestire e coordinare il personale addetto;
  - provvedere alla definizione dei programmi di lavoro;
  - curare la distribuzione dei compiti agli operatori e verificare la congruenza dei risultati dell'operato del personale;
  - uniformarsi, oltre che a Leggi e Regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività, alle istruzioni che gli vengono comunicate verbalmente o per iscritto dall'Appaltante.
- d) osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti, i contratti collettivi e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro;

## **Art. 16 PERSONALE**

L'affidatario è tenuto a:

- mantenere per tutta la durata del contratto, il rapporto unità impiegate, ore di lavoro prestate, ritenuto valido per il corretto espletamento quotidiano del servizio.
- garantire, per i propri dipendenti il rispetto del CCNL, sollevando l'ente appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità. Sono altresì a carico dell'affidatario tutti gli obblighi derivanti dal rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche e da altre leggi inerenti l'igiene e la sicurezza sul lavoro.
- garantire il rispetto di tutti gli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali relativi al proprio personale, per cui l'Ente appaltante è sollevato da ogni responsabilità anche in deroga all'art. 1676 del C.C. Sono altresì a carico dell'affidatario gli obblighi relativi al rispetto delle leggi in materia di lavoro in quanto applicabili al personale, che opererà per conto dell'affidatario stesso;
- munire il personale di visibile segno di riconoscimento (cartellino identificativo con foto e generalità);
- esonerare immediatamente dal servizio, oggetto dell'appalto, i dipendenti o gli eventuali volontari che non manterranno un contegno decoroso e corretto nei confronti dei frequentatori del canile.
- promuovere iniziative atte ad evitare ogni interruzione del servizio stesso, con particolare riferimento a situazione di scioperi e vertenze sindacali;
- effettuare l'aggiornamento professionale del proprio personale;
- garantire un contegno decoroso e corretto dei propri dipendenti nei confronti dell'utenza.

Nessun rapporto di dipendenza si instaura tra l'Ente appaltante, l'affidatario ed il personale dello stesso.

## **Art. 17 CONTROLLI**

L'Amministrazione comunale ha facoltà, in qualsiasi momento, di effettuare controlli in ordine al regolare svolgimento delle prestazioni e di chiederne il corretto adempimento per garantire il buon andamento del Servizio.

Le eventuali carenze, in riferimento alle richieste, verranno segnalate al referente dell'affidatario che dovrà porvi prontamente rimedio, oltre a fornire adeguate motivazioni e/o giustificazioni.

## **Art. 18 PENALITA' - MODALITA' DI APPLICAZIONE**

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di applicare le penalità quando ricorrano gravi

violazioni o inadempienze accertate in occasione dei controlli effettuati.

Gli uffici competenti, salvi i casi che determinano la risoluzione o la rescissione del contratto, procedono immediatamente alla contestazione formale dei fatti rilevati invitando l'affidatario a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 giorni.

In casi di inadempienza a tale incombente nel termine stabilito, ovvero nel caso l'affidatario fornisca giustificazioni non ritenute sufficienti, l'Amministrazione applicherà le seguenti penalità:

- o € 100,00 (cento euro) per la prima violazione contestata;
- o € 150,00 (centocinquanta euro) per la seconda violazione contestata,
- o € 250,00 (duecentocinquanta euro) per la terza violazione contestata.

L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto nell'ipotesi di contestazione non giustificata sufficientemente, successiva alla terza applicazione di penalità e il servizio di cui al presente capitolato verrà aggiudicato al concorrente classificato secondo in graduatoria.

Le penalità sono notificate all'affidatario a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero PEC, indirizzata presso il domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

L'affidatario dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso.

#### **Art. 19 CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi del 1456 c.c. le seguenti fattispecie:

- 1) Frode, grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- 2) Perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione del servizio quali il fallimento, il concordato preventivo, stato di liquidazione ecc., la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che impediscono la capacità a contrattare con la P.A.;
- 3) Subappalto, cessione del contratto;
- 4) Contravvenzione o mancata rispondenza del servizio prestato agli obblighi e condizioni contrattuali;
- 5) Inadempienza accertata alle norme sulla prevenzione infortuni, sulle assicurazioni obbligatorie del personale, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria per il personale dipendente o per i soci lavoratori di cooperative;
- 6) Interruzione non motivata del Servizio;
- 7) Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla L.136/2010;

- 8) Impiego di personale non appartenente all'affidatario;
- 9) violazione delle norme vigenti in materia di custodia e atti di violenza sugli animali in custodia.

Il Comune si riserva di procedere alla risoluzione del contratto nell'ipotesi di contestazione non giustificata sufficientemente, successiva alla terza applicazione di penalità (art. 14).

In ogni caso il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione all'Appaltatore da parte dell'Amministrazione comunale con lettera raccomandata A/R ovvero PEC.

La risoluzione del contratto non pregiudica, da parte dell'Amministrazione comunale, il diritto di risarcimento per i danni subiti.

In caso di risoluzione del contratto il Comune affiderà il servizio a terzi per il periodo di tempo occorrente per procedere a nuovo affidamento del servizio, attribuendone i costi maggiori all'Appaltatore.

Il Comune in caso di risoluzione del contratto, potrà anche rivalersi sulla garanzia fideiussoria prestata per far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti dell'inadempimento ed impedire l'interruzione del servizio e/o per coprire le spese di indizione di una nuova gara, per il nuovo affidamento del Servizio.

#### **Art. 20 SUBENTRO**

In caso di rescissione contrattuale, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far subentrare altro concorrente che abbia partecipato alla gara d'appalto, nel rispetto della graduatoria formatasi all'atto dell'aggiudicazione della gara stessa o comunque altra ditta in possesso dei necessari requisiti normativamente previsti.

#### **Art. 21 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E' vietato il subappalto. L'eventuale inosservanza darà luogo alla immediata rescissione in danno, con incameramento sia della cauzione sia di ogni eventuale credito al momento vantato dall'affidatario.

#### **Art. 22 CLAUSOLA DI AUTOTUTELA**

La Stazione appaltante, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1, comma1, legge 135/2012, comma 449 legge 296/2006 e 26, comma 3, legge 448/1999, nonché dal si riserva la piena facoltà di:

- procedere senza alcun indennizzo per i concorrenti, all'annullamento d'ufficio in autotutela della procedura di gara, ovvero di non procedere all'aggiudicazione provvisoria o definitiva o di non stipulare il contratto, qualora nel corso della procedura di scelta del contraente

fossero attivate nuove Convenzioni Consip aventi parametri prezzo- qualità più conveniente rispetto a quelli della migliore offerta individuata, previa motivata valutazione della stessa stazione appaltante.

- valutare in alternativa la possibilità di una ri-negoziazione della migliore offerta individuata al fine di ricondurla ai parametri prezzo- qualità di cui all'articolo 26, comma 3, legge 448/1998 delle nuove Convenzioni Quadro, previa verifica di congruità all'esito dell'eventuale ribasso negoziato.

### **Art. 23 GARANZIE**

In sede di presentazione dell'offerta, il concorrente dovrà presentare apposita garanzia provvisoria, pari al 2% dell'importo stimato del servizio, per un importo pari a € 672,00, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016. E' consentita la riduzione della garanzia provvisoria, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del medesimo Decreto.

La garanzia provvisoria è svincolata ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l'aggiudicazione definitiva, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto.

L'affidatario dovrà presentare all'atto della stipula del contratto, ai sensi e con le modalità dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa definitiva a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali derivanti dal presente appalto, dell'eventuale risarcimento danni nonché del rimborso delle spese che il comune dovesse eventualmente sostenere durante l'appalto per comportamento ritenuto dal Comune stesso causa di inadempimento delle obbligazioni contrattuali o cattiva esecuzione del servizio, nonché per i danni o la maggiore spesa sostenuta in caso di risoluzione disposta in danno dell'appaltatore. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione servizio.

La garanzia definitiva dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la operatività entro 15 gg. a semplice richiesta del Comune.

### **Art. 24 CAUZIONI**

L'operatore economico deve costituire, secondo una delle forme disciplinate dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, una cauzione provvisoria pari al 2% del prezzo a base d'asta. L'aggiudicatario per la stipula del contratto a garanzia dell'esatta e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente capitolato, dovrà costituire, ai sensi di legge, un deposito cauzionale pari al 10% dell'importo dell'appalto nei modi previsti dalla vigente normativa del canone aggiudicato. Tale cauzione dovrà restare valida per tutta la durata dell'appalto.

#### **Art. 25 CONTRATTO**

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, nessuna esclusa, come pure tutte le imposte saranno a carico dell'Appaltatore.

#### **Art. 26 CONTROVERSIE**

Nel caso di controversie, l'appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte, di comune accordo con l'Amministrazione Comunale, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'appalto. Nel caso in cui le controversie e/o contestazioni non potessero essere definite tra le parti, è competente il TAR Campania Sez. Salerno per le controversie di natura amministrativa, mentre per le controversie di natura civile è competente il Tribunale di Benevento.

#### **Art. 27 RIFERIMENTI AD ALTRE NORME**

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole contenute nel presente Capitolato e negli atti da questo richiamati. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si farà riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia.

#### **Art. 28 PRIVACY E SICUREZZA**

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza della normativa vigente in materia di privacy e di sicurezza nell'ambito lavorativo e dovrà indicare il responsabile del trattamento dati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. e il responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e successive integrazioni e modifiche.

#### **Art. 29 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'aggiudicatario assume, pena la nullità del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 136/2010 e s.m.i., impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata, gli strumenti di pagamento dovranno riportare il codice CIG assegnato. Il mancato utilizzo degli strumenti di tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 30 POSSIBILITA' DI REVOCA O DI NON AGGIUDICAZIONE**

L'Amministrazione Comunale si riserva di revocare in qualsiasi momento e fase la gara stessa, senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

### **Art. 31 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato, l'affidatario de servizio, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, sarà tenuto ad osservare e a far osservare al personale dipendente le disposizioni vigenti in materia di animali d'affezione e precisamente:

- D.P.R. n. 320/54 – “Regolamento di polizia veterinaria”;
- Legge 14.08.1991 n. 281 – “Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo”;
- D. Lgs. n. 508/1992 – Reg. CEE 1774/2002;
- Legge n. 189 del 20.07.2004 – “Divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”
- Legge Regionale n. 16/2001;